

Proposta di legge

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016

Relazione illustrativa

Art. 1: nella recente modifica della legge regionale 16/1999 (apportata dalla l.r. 14/2016) per un mero errore materiale la disposizione finanziaria è stata redatta secondo la vecchia articolazione del bilancio in unità previsionali di base (UPB). Il fatto è stato fra l'altro osservato dal governo che ne ha rilevato l'incompatibilità con il d.lgs. 118/2011 sulla contabilità degli enti pubblici. Si rimedia pertanto all'errore correggendo la disposizione con la nuova articolazione in missioni e programmi di spesa.

Art. 2 e 5: le variazioni apportate sono correlate all'entrata in vigore del d.l. 78/2015 (convertito con l. 125/2015) art. 9 comma 9 bis. In particolare, la suddetta legge statale ha precisato che il soggetto obbligato al versamento della tassa automobilistica è il locatario/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio e la competente regione beneficiaria dell'incasso è quella in cui tale soggetto risulta essere residente all'ultimo giorno utile per il pagamento. Parimenti, è necessario prevedere che il diritto all'esenzione del pagamento della tassa automobilistica spetti anche ai soggetti che "utilizzano" i veicoli in qualità di locatari/usufruttuari/acquirenti con patto di riservato dominio.

Artt. 3 e 4: L'aggiunta del riferimento alla protezione civile è necessaria per puntualizzare ed esplicitare quanto già introdotto con la legge regionale n.81/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) in ordine all'ampliamento dei soggetti ascrivibili alla categoria dei servizi esenti.

Art. 6: l'articolo 16 della l.r. 1/2015 è stato modificato con la legge di stabilità al fine di una formulazione più precisa in termini di contabilità. Tuttavia in sede di esame della legge di stabilità il Governo ha considerato insoddisfacente l'espressione "accantonamento indistinto" lì utilizzata. Gli uffici regionali hanno assunto l'impegno di una disposizione chiarificatrice, che è quella qui proposta, in cui si chiarisce come l'accantonamento sia viceversa distinto in parte corrente e parte capitale.

Art. 7: ai sensi del d. lgs. 118/2011 il parere dei revisori dei conti della Regione dev'essere obbligatoriamente allegato al bilancio. Nella convulsa fase di prima applicazione delle corpose modifiche al 118, durante la predisposizione del bilancio 2016, quella indicazione è stata involontariamente disattesa, benché il parere fosse richiamato nel preambolo della legge. Si rimedia alla mancanza (osservata anche dal Governo) introducendo nella legge di bilancio un articolo che prevede l'allegazione del parere, che sarà quindi trasmesso formalmente al Consiglio.

Art. 8: nel corso delle recentissime modifiche apportate alla l.r. 77/2004, intervenendo sull'articolo 11, per un mero errore materiale sono state inserite nel testo vigente della disposizione (quello modificando) termini non esistenti; con un emendamento in aula è stato ripristinato il testo corretto. Si provvede ora, con l'articolo in questione, alla modifica originariamente prevista.

Art. 9: le recenti modifiche alla l.r. 1/2009 e all'assetto organizzativo della Giunta hanno reso non più attuali i riferimenti normativi interni all'articolo sul responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, che vengono ora adeguati alle dizioni vigenti.

Art. 10: la Regione con la legge finanziaria per l'anno 2011 si è adeguata alle prescrizioni del decreto legge 78/2010 in merito al contenimento della spesa per il personale atempo determinato.

Una modifica apportata dal d.l. 90/2014, ha sancito che “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”. La regione è in regola col parametro previsto dalla normativa nazionale e adegua quindi la propria nella citata direzione.

Artt. 11 e 12: nella legge di modifica dell'ordinamento di APET, approvata dal Consiglio nel marzo 2016, venne stabilito, tra l'altro, che la Regione integra stabilmente le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 1/4/1999 (personale non dirigente) di euro 141.939,00 per il 2016 e di euro 183.844,80 a decorrere dal 2017 e le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 23/12/1999 (personale dirigente) di euro 52.044,30 per il 2016 e di euro 67.590,00 a decorrere dal 2017. Il governo ha osservato la disposizione facendo presente che “pur essendo prevista la relativa copertura finanziaria all'art. 21, comma 6 la previsione della siffatta integrazione dei fondi contrattuali confligge con l'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non potrà superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.” Di conseguenza ha individuato un contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. La Regione si è impegnata a rimuovere la disposizione e vi provvede appunto con l'articolo in esame, correggendo di conseguenza la norma finanziaria della l.r. 22/2016.

Art. 13: L'art. 17 ter, comma 2 della L.R. n. 32/2002 individua i soggetti che possono promuovere tirocini extracurricolari. In particolare la lettera f) del vigente articolo 17 ter elenca, tra i soggetti promotori, quelli non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro.

La proposta di modifica, con l'eliminazione dell'inciso “non aventi scopo di lucro”, è finalizzata ad ampliare la categoria dei soggetti promotori di tirocini a tutti i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro, per allinearsi a quanto previsto dalle Linee Guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013 che tra i soggetti promotori annoverano quelli che svolgono mediazione tra domanda e offerta di lavoro, valorizzando in tal modo lo strumento del tirocinio formativo come canale per facilitare l'inserimento lavorativo.

Art. 14: La modifica della l.r. 25 febbraio 2000 n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), nasce dall'esigenza di adeguare la normativa regionale all'articolo 112 quater del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), introdotto con il d.lgs. 19 febbraio 2014, n.17, che consente la vendita on line di medicinali per uso umano per i quali non è necessaria la prescrizione medica da parte di farmacie ed esercizi commerciali (quest'ultimi legittimati a vendere al pubblico farmaci da banco o di automedicazione dall'art.5 del d.l. 4 luglio 2006, n.223). L'articolo integra l'articolo 14 della l.r. 16/2000 che elenca le competenze del comune in materia di assistenza farmaceutica, attribuendo a quest'ultimo anche il compito di autorizzare la vendita on line dei prodotti in questione.

Artt. 15-17: l'intervento è volto all'aggiornamento di riferimenti normativi divenuti ormai obsoleti, e che vengono invece adeguati alle norme vigenti.

Art. 18: si tratta di una puntualizzazione

Artt. 19-22: La maggior parte delle modifiche consiste nel cambiare i nomi delle strutture regionali, citate nella l.r. 19 febbraio 2007, n 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti): i nomi previsti nel testo vigente, ormai superati, sono stati sostituiti con locuzioni generiche in grado di adeguarsi alle future modifiche degli assetti organizzativi interni della direzione. Le modifiche degli articoli 2 e 5 sono state introdotte, invece, per dare attuazione all'accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, dei medici veterinari e dei farmacisti). Con la prima viene prevista un articolazione interna dell'omeopatia nelle tre sottodiscipline dell'omeopatia, dell'omotossicologia e dell'antroposofia. Con la seconda si precisa che agli elenchi dei professionisti delle medicine complementari previsto dall'articolo 3, possano accedere anche coloro che hanno acquisito un master universitario di durata biennale, che preveda percorsi formativi conformi a quelli definiti dal citato Accordo Stato Regioni.

Art. 23: Occorre eliminare dal comma 1 dell'art. 2 il riferimento alle "apposite strutture adibite al commiato". Le strutture di questo tipo, infatti, non sono, normalmente destinate all'"osservazione" dei cadaveri. Questa estensione rischia di far apparire incomprensibile la distinzione fra due fattispecie, che la legge ha invece voluto nettamente, quella del trasporto di salme (disciplinata dall'art. 2) e quella del trasporto di cadavere (disciplinata dall'art. 3).

Art. 24: anche questo intervento trova fondamento nella suaccennata distinzione fra salma e cadavere: il riferimento all'obitorio va eliminato per la medesima esigenza di chiarezza, in quanto nell'obitorio potrebbe non essere avvenuto l'accertamento che determina il cambio di fattispecie da art. 2 ad art. 3.

Art. 25: si provvede ad adeguamenti di carattere terminologico.

Art. 26: L'espressione "enti competenti a intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione" contenuta nel terzo comma dell'art.14 della l.r. 66/2008, viene da alcuni interpretata come una legittimazione ad agire da parte dei comuni, cui la legge affida la presa in carico degli assistiti e che possono essere considerati i responsabili del procedimento amministrativo di ammissione all'interno della struttura assistenziale (cfr art.7 della l.r.41/2005). In presenza però di un gestore diverso dall'ente pubblico (com'è ormai nella maggioranza dei casi e a maggior ragione se il gestore privato è configurabile come concessionario di un pubblico servizio), a prescindere dal ruolo svolto "a monte" dell'ente pubblico, la competenza a intraprendere l'azione di recupero non può che essere del gestore.

Art. 27: sono adeguati i riferimenti normativi.

Art. 28: La proposta interviene sull'articolo 7 della l.r. 28 dicembre 2009 n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), sopprimendo l'inciso "Sono fatti salvi i casi in cui la normativa statale prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive" contenuto nel comma 2 ed espungendo dal comma 2 bis il riferimento al comma 2. Lo scopo è quello di rimuovere una contraddizione presente nel testo attuale, che da una parte prescrive agli operatori individuali di presentare subito alcuni documenti e dall'altra parla di controllo sulle

dichiarazioni sostitutive presentate da quest'ultimi, che nel caso di specie, invece, non le presentano. Anche l'inciso relativo alla normativa statale che prevede dichiarazioni sostitutive, collocato all'interno del comma 2 che si occupa di operatori individuali, è equivoco (oltre che superfluo) e pertanto è stato soppresso.

Art. 29: si effettua su una pluralità di leggi un intervento di adeguamento terminologico.

Art. 30: Il comma 3 dell'art. 6 ter della l.r. 25/1998 prevede che nei porti in cui l'autorità competente all'adozione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico è l'autorità marittima, la Regione, avvalendosi dell'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il cui ambito ricomprende il territorio di competenza dell'autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, cura, d'intesa con l'autorità marittima stessa, le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Considerato che in applicazione della modifica all'art. 5, comma 4, del d.lgs 182/2003 introdotta dall'art. 27 comma 3 della l. 221/2015 non è più la regione che "cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima" ma il comune, si propone l'abrogazione del comma.

Art. 31: L'art. 31 quater prevede uno specifico regime transitorio per l'approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte delle Autorità di ambito del contributo ambientale di cui all'art 25 bis. Considerato che l'art. 25 bis è stato abrogato dall'art. 55 della legge regionale 24 febbraio 2016 n. 15, si propone l'abrogazione anche dell'art. 31 quater suddetto.

Art. 32: occorre emendare il rinvio all'articolo 70, comma 1, lett. b) del decreto come attualmente riportato al comma 1 dell'articolo 17, poichè riproduttivo dell'attuale comma 2 dell'articolo 17 medesimo. Si aggiunge che il testo proposto ha il merito di rinviare all'intero testo dell'articolo 70 del decreto (che stabilisce esso stesso i compiti poi dettagliati in particolare nella l.r.) evitando che si generino dubbi interpretativi rispetto alle competenze della Regione.

Art. 33: si tratta della correzione di un mero errore materiale. La distanza che l'impianto deve presentare, da abitazioni, strade e infrastrutture, deve essere superiore ai 500 metri (e non inferiore ai 500 metri come è stato erroneamente scritto) in quanto una distanza inferiore è stata valutata comunque rischiosa per la pubblica incolumità. Considerando la sicurezza degli impianti quale finalità primaria della legge regionale, è necessario indicare con precisione e chiarezza le caratteristiche dell'invaso che la norma richiede affinché alcuni impianti possano essere esclusi dalla disciplina normativa; ne deriva la necessità di rettificare la misura della distanza suddetta.

Art. 34: La modifica è finalizzata a rendere coerente e omogenea su tutto il territorio regionale l'applicazione del quantum delle sanzioni di cui all'articolo 9 con quanto disposto, nell'ambito della medesima legge per le sanzioni di cui all'articolo 15. Le due disposizioni per errore materiale non riportano i medesimi importi.

Artt. 35-36: Con ricorso notificato alla Regione Toscana in data 5 aprile 2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto la questione di legittimità costituzionale avverso gli articoli 1, 2, comma 2 e 6, comma 1, della legge l.r. 5/2016 assumendo che dal combinato disposto di tali norme si ricaverebbe la possibilità di autorizzare in via provvisoria scarichi totalmente sprovvisti di un trattamento depurativo e come tali recapitanti direttamente nel corpo idrico recettore. In particolare la difesa erariale fonda le proprie argomentazioni sull'attuale formulazione dell'art. 2 della l.r. 5/2016 che tra gli interventi da pianificare e realizzare (interventi cui è connesso il rilascio delle autorizzazioni provvisorie allo scarico) prevede anche la realizzazione di nuovi impianti di depurazione.

La norma, per come oggi è formulata, appare difficilmente difendibile, ancorchè l'intento del

legislatore regionale non sia mai stato quello di consentire lo scarico diretto nel corpo idrico di reflui affatto depurati. Infatti gli scarichi in questione sono comunque dotati di un trattamento depurativo, almeno di tipo primario, e sono convogliati al corpo ricettore non direttamente ma tramite la fognatura mista. Si ritiene pertanto necessario, al fine di evitare la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge, modificare l'art. 2 sopra citato, chiarendo che gli interventi da pianificare e realizzare (cui è connesso il rilascio delle autorizzazioni provvisorie) consistono nell'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse.

Art. 37 e artt. 39-40: gli importi in lire della previgente normativa sono aggiornati alla valuta corrente

Art. 38: L'attuale articolo 6, comma 3, della l.r. 67/1993, prevede che per ogni membro titolare venga nominato contemporaneamente un supplente che partecipa alla Commissione in assenza del titolare. Con l'intervento normativo in esame si prevede la possibilità di disporre di due supplenti per i soli membri esterni designati rispettivamente dall'Ufficio Provinciale MCTC e dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, a fronte dell'elevato numero di sedute annue della Commissione, al fine di garantire la turnazione tra loro e la regolarità dell'attività della Commissione stessa. La l.r. 67/1993 all'articolo 6, comma 12, prevede il numero delle sedute (dodici annue) per ciascun membro, titolare e supplente, della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea prevista dal medesimo articolo, oltre all'importo del gettone di presenza a loro spettante. La Commissione determina il numero annuo delle sedute di esame in proporzione al numero dei richiedenti l'iscrizione ai ruoli sopra accennati.

Dall'entrata in vigore della legge regionale ad oggi, le richieste presentate ed esaminate sono decisamente incrementate. A fronte di tale incremento, si evince che il numero delle sedute a suo tempo stabilito, non risulta più congruo a soddisfare le domande che vengono presentate. L'intervento normativo prevede l'adeguamento del numero delle sedute della suddetta commissione portandolo da dodici a sedici l'anno, al fine di garantire continuità ed efficacia al lavoro della commissione in sede di esame. Si sottolinea che l'intervento in esame è privo di riflessi finanziari poiché i maggiori oneri vengono compensati con la corresponsione da parte dei richiedenti dei diritti di segreteria.

Art. 41: per quanto riguarda le funzioni dell'ispettorato di porto, occorre specificare che la competenza della regione si limita alle vie navigabili di interesse regionale e locale, come era espressamente indicato nella rubrica dell'abrogato articolo 27 bis della l.r. 88/1998.

Art. 42: per assicurare la migliore funzionalità del Comitato portuale si prevede anche per il presidente della Camera di commercio la possibilità di farsi sostituire nelle sedute del comitato medesimo, uniformandolo agli altri componenti ed eliminando la previsione, rivelatasi non funzionale, della sostituzione con un membro della giunta camerale.